TERMINATIONE,

ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori.

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Per li Datij, Beccaria, e Soldo per Lira di questa Città, e Termini. 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Sereniſſima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquiſitori in Terra Ferma.

CAduti all'oſſervatione del Magiſtrato Noſtro li Datij della Beccaria, e Soldo per Lira delle Carni di queſta Città, e Termini, li troviamo preſentemente ridotti nel ſtato di notabile diſcapito, non da altra cauſa, che da defraudi vengono comeſſi, contro quali accorrendo con gl' opportuni rimedij, per darle quel preſidio, che vaglia à rafrenare le delinquenze, & à repriſtinare detti Publici Capitali, con l'Auttorità conferitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſeglio, comandiamo, che ſiano obediti in tutte le ſue parti li Capitoli XII. del Datio Beccaria, & li Capitoli XIIII. del Soldo per Lira, che ſono le regole fondamentali inſtituite per la loro preſervatione, e perciò

Non ardiſca chi ſi ſia di qualunque ſtato, ò conditione etiam Eccleſiaſtico, di ammazzar Animali, ſi per uſo, come per vendere in altro loco, che nel Publico Scorticatorio; e nell' introdurli in Città, tanto vivi, quanto morti, in quarti, ò ſpolpati, debbano

levar alla Porta la Bolletta con la giusta giurata denontia della real quantità, conducendoli direttamente al luoco del Datio, sempre accompagnati da detta Bolletta, & ivi pagar il Datio giusto alla Tariffa, in pena di contrabando, e di altre pecuniarie, e corporali stabilite dalli Capitoli.

Prohibiamo alli Beccari trattenere nella sua Casa, ò in altra contigua alcuna sorte de Animali, e così pure di tenirne de morti; dovendo subito ammazzati nel Publico Scorticatorio trasportarli alle Botteghe, dove vendono la Carne, sotto le pene irremissibili decretate dalle Leggi; restando concesso alli Beccari da Castrati trattenerli nelle proprie stalle, quando però prima gli haveranno consegnati al Datio accompagnati con la Bolletta nella sua giusta quantità, per il che nell'introdurli in Città doveranno direttamente passare al loco del Datio, & essendo trovati dalli Ministri per strade indirette, siano *ipso facto* caduti in contrabando, benche havesero levate le Bollette.

Prohibiamo pure risolutamente alli Soldati, che in qualunque tempo s'attrovassero di Presidio in questa Città, di comprare, ò far comprare tanto in Città, quanto fuori Animali, ne vivi, per ammazzare, ne morti per vender la Carne al minuto, incaricando li loro Offitiali à contenerli nell'obedienza, sotto le pene stabilite dalle Leggi, e di procedere alla formatione di Processo, & alli castighi corrispondenti al loro delitto.

Incarichiamo li Custodi alle Porte, non permettere ad' alcuno l'introduttione di qualunque sorte de Animali soggetti al Pagamento delli sudetti Datij senza il lievo della Bolletta, e così di Carne in pezi, ò spolpate in conformità delli Capitoli, sotto pena di Corda, Prigione, e galera; all'incontro se ne fossero introdotti occultamente, ò con violenza, debbano denontiare il contrafaciente, e sortindo à loro l'arresto degl'Animali, ò Carne siano persi per contrabando, & applicata la metà ad'essi in premio della diligenza, & l'altra metà in benefitio del Datio.

Comandiamo in oltre, che tutti li Beccari, e qualunque altro comprassero Animali vivi soggetti alli sopradetti Datij nel Publico Mercato in Prà della Valle, così per le Beccarie, come per uso proprio, prima di condurli fuori del Prà, debbano denontiarli

al Mi-

al Miniſtro deputato, che ivi ſi trova in detto giorno di Mercato nel ſolito Poſto, levar da eſſo la Bolletta Gratis, conſegnarla al Governatore; e ſe compraſsero in altro tempo, doveranno denontiare à detto Miniſtro l'Animale comprato, levando la Bolletta, con la quale ſempre ſia accompagnato, in pena di contrabando.

Reſta preciſamente incaricato il Governatore ad' invigilare non ſolo in Città per ſcuoprire li Contrabandi, & à liquidare li Rei, portandone fedelmente le notitie al N.H. Capitanio pro tempore, mà ancora di trasferirſi alle Porte, facendo oſſervatione ſopra li Publici Libri, per rilevare ſe da que Miniſtri venga adempito al proprio offitio, e con la Lettura di detti Libri, e regiſtro delle Bollette praticare li neceſsarij confronti, per venir in lume ſe da Beccari, ò da altri vengano comeſſi defraudi, e mancando à tale incombenza ſia rimoſso dalla Carica, & caſtigato ad' arbitrio della Giuſtitia.

Reſtando nel ſuo eſsere li Privileggi de Benemeriti ſette Comuni, atteſi li Giuditij, Terminationi, & Ducali dell' Eccelſo Conſeglio di X. à loro favore ſeguite, *in queſti ultimi tempi*, à divertimento de pregiuditij ſtudiati da chi abuſa del Privileggio.

Ordiniamo, che nel preſentarſi alle Porte di queſta Città alcuno di quei Habitanti con Animali, ò Frutti raccolti in detti ſette Comuni, debbano li Miniſtri ben eſaminare il Mandato à ſtampa, col quale ſaranno accompagnati, e ſe vi ſiano tutte le cautelle preſcritte dalli Capitoli degl'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Sig. Governatori dell'Entrade 1705. 6. Aprile, e dalle Ordinationi dell'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Sig. Inquiſitore ſopra Datij 1717. 8. Zugno, oſſervando attentamente la formula di detto Mandato, ſe ſia di ſtampa Turchina, ſe munito col giuramento del Nodaro, & ogn'altro requiſito ſtabilito dalla ſtampa delli ſudetti Capitoli, & Ordinationi, le quali, perche vengano in tutte le ſue parti eſsequite, & obedite, tanto dagl' Habitanti de Sette Comuni, quanto dalli Miniſtri, e non poſsano fingere ignoranza, Ordiniamo, che anco quì in Padova venga rinovata la ſtampa di detti Capitoli, & Ordinationi, e ſtia ſempre fiſsa nelli Caſelli alle Porte, & al Datio Mercantia, onde ſia viſibile alli Miniſtri medeſimi l' obligo preciſo del loro miniſtero; e ſe nelli Mandati trovaſsero alcuna frau-

de, mancanza d'ogn'una delle prescritte cautelle, non debbano permettere l' ingresso à quelli, che in ogni caso trovassero diffetti, ò alterationi in essi Mandati, mà doveranno subito rassegnarne la notitia al N.H. Capitanio, per quelle deliberationi, che saranno dalla sua prudenza reputate più necessarie, e conferenti.

Finalmente Comandiamo alli Ministri della Città, & à quelli della Corte Pretoria, e Prefettitia di stare in attentione, acciò, che sia da cadauno obedito alli Capitoli delli sopradetti Datij, & à quanto viene da Noi Ordinato, e trovando alcuna trasgressione, praticar debbano l'arresto del Contrabando, e de Rei, promettendole il premio assegnato dalle Leggi, & inoltre la metà degl'Animali, e della Carne, che fermassero in contrafattione; altrimenti mancando alle proprie incombenze, il più severo castigo.

Et il presente, per notitia universale, sarà publicato alli luochi soliti; alle Beccarie Grande, dove star debba sempre affisso, & esposto al Casello del Dacio, consegnato à cadaun Beccaro, affisso pure alli Posti delle Beccarie sparsi per la Città, alle Porte, e spedito nel Territorio.

Dal Sindicato Padoa 11. Marzo 1722.

[PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
[MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
[Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.

Segue la Terminatione del Magistrato Eccellentissimo de Governatori dell' Entrade, & dell' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Inquisitor sopra Datij stampate in Venezia.

NOI

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venetia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

VEduti da Noi li Capitoli formati dagl' Illustrissimi, & Eccellentiss. Sig. Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile, e le Ordinationi stabilite dall'Illustrissimo, & Eccellentiss. Sig. Inquisitore sopra Dacij 8. Zugno 1717. in proposito dell'Esentioni delli benemeriti Sette Communi, con le quali viene proveduto, tanto all' osservanza delli loro Privileggi, quanto alle cautelle prescritte per la Publica indemnità de Datij; Ordiniamo, che anco quì in Padova sia stampato il foglio continente li sudetti Capitoli, & ordinationi, acciòche dalli Ministri alle Porte, e da qualunque altro siano quelle essequite in tutte le sue parti.

Dal Sindicato Padova 11. Marzo 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T.F.

(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T.F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T.F.

Zuanne Zuccato Segr.

APprovate con Decreto dell' Eccelso Conseglio di Dieci de dì 14. Maggio caduto le Regole dall'Illustriss. , & Eccellentiss. Signor Girolamo Giustinian Proc. & Inquisitor sopra Dacij , in ordine ad anteriore 27. Agosto ultimo passato stabilite , tanto per la Dominante, quanto per la Terra Ferma, tendenti all' oggetto della Publica intenzione à indemnità del Publico interesse, & alla manutenzione de Privilegij de fedelissimi Sudditi de Sette Communi ; Et approvati particolarmente in tutte le sue Parti li Capitoli accompagnati , e formati à maggior cautella del Partito di Terra Ferma, da esser aggionti alla Terminazione de Governatori dell'Entrade 1705. 6. Aprile ; Sua Eccellenza hà ordinato, che à chiara notizia di cadauno, e per la Piena , & inalterabile osservanza de medemi in ogni tempo , siano li Capitoli medemi stampati , e publicati , come stanno , e giacciono insieme con l'accennata Terminazione, per essere in seguito partecipati , e trasmessi ovunque ricercasse il bisogno .

TERMINAZIONE

Degl'Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori

GOVERNATORI DELL'ENTRADE.

DOvendo il presente Magistrato in pontual obedienza del Decreto dell' Eccellentiss. SENATO de dì 19. Marzo 1705., & ad instanza di D. Gio: Antonio Moselle Nodaro di Sette Communi , e Zuanne Soster , Inviati di Sette Communi Vicentini rinovare , e republicare gl' Ordini tutti in Materia de Privileggi , & Esenzioni concesse à Sette Communi Vicentini dalla Publica Munificenza sin nel tempo della loro felice dedizione à questo Sereniss. Dominio per le robbe nate , e pervenute da loro Terreni , ò Animali , overo fabricate dalla loro Industria , e Condotte le medesime dalli Huomeni stessi del Paese , con particolar incarico all'attenzione di questo Magistrato di far , che tanto da Ministri di questa Città, che da quei di fuori siino le Ordinanze in tal proposito essequite , e levategli le vessazioni , e disturbi , fatto anco il dovuto riflesso al Publico servizio nella Materia importante de Dacij , hanno Terminato, e Terminando Comandato.

Che

Che l' Esenzione delli Frutti tutti d'ogni sorte, che raccolgono li Sette Communi Visentini da'loro Terreni, Animali, e provenienti dalla loro Industria per sortirne l' effetto dell' Esentione, e di non esser tenuti all' obligo del Pagamento d'ogni Dacio, & liberi da ogni vessazione, ò molestia de Publici Ministri, tanto di questa Dominante, quanto di tutta la Terra Ferma, debbano esser questi accompagnati in questa Dominante, e tutta Terra Ferma con un Mandato in stampa con il San Marco, ne quali tutti Mandati debbi esser dichiarito la qualità, e quantità del Trasporto de Frutti sudetti, dovendo questi esser Bollati con il Bollo di Sette Communi con inscrizione del Commune, dal quale procederà il Trasporto stesso; dovendo questi esser da Publici Ministri pontualmente obediti, quando siino accompagnati con li medemi, & nel modo, e forma quì sotto dichiarita, in pena à cadaun de medemi, che ardissero travagliarli, ò molestarli, di Ducati 100. dà esserli irremissibilmente levati da questo Magistrato, ne possino sotto qual si sia pretesto esser liberati, ò dispensati, oltre la perdita della Carica, & altro ad arbitrio di Sue E. E.

Primo. Che li Mandati sudetti saranno estratti in stampa dovranno esser sottoscritti dal Nodaro del Commun, & dalli due Sindici soliti eleggersi da detti Sette Communi, & quelli della Terra Ferma dal Nodaro solamente, quali Sindici, e Nodaro respettivamente, che doveranno sottoscrivere siano tenuti fare la loro sottoscrizione con giuramento, dovendo esso Mandato durare Mese uno, & servire per un solo passaggio, & dal Conduttore esser annotato il giorno del Trasporto dietro detto Mandato, & trovati gl' effetti sudetti senza tali requisiti, siano, & s'intendino di Contrabando, ne possino sotto qual si sia pretesto esser liberati, ne dispensati.

Che dalli Habitanti di Sette Communi non possa esser prestato il Nome ad altre persone Habitanti fuori li Sette Communi, così, che sotto loro nome possi esser defraudata la Publica rendita; & in caso di contrafazione s'intendino ogn'uno de Contrafacienti incorso in pena di Bando, Prigion, & Galera; Et per venir in cognizione de Delinquenti saranno sempre da loro E. E. ricevute Denontie secrete, e si concederà l'impunità anco à correi, mentre però non siano Principali.

Che

Che dal Nodaro, e Sindici di Sette Communi ſudetti non poſſi eſſer ſottoſcritto il Mandato, ſe prima il Conduttore non averà giurato eſſer la robba di ſua particolar raggione, ne aver preſtato il nome ad altre perſone habitanti fuori li Sette Communi giuſto il ſudetto Capitolo, da dover ſimili giuramenti eſſer regiſtrati in un Libro à parte à cauzione della verità, non potendo parimente ſimili Mandati eſſer conceſſi ad altri, che à gl'Habitanti oriondi di Sette Communi come ſopra.

Che con la preſente non s'intendi derogato, ne in alcuna parte alterato il preſcritto con Decreti dell'Eccellentiſs. SENATO 4. Luglio 1685., e 28. Aprile 1686. per le Condotte de Carboni, e Legname; Riſſervandoſi però ſempre loro E. E. preſcrivere quelle Regole per il Publico ſervizio ſaranno credute proprie, e conſentanee.

E perche molte volte nel tempo del Verno particolarmente partono gl'Habitanti delli Sette Communi con Animali Pecorini, Vache, & altra ſorte d'Animali di loro particolar raggione con ſuoi Arneſi per ſvernare à cauſa della ſterilità de loro Communi nel tempo ſudetto, e dovendo goder l'Eſenzioni conceſſeli da più Decreti dell' Eccellentiſs. SENATO, Giuditij, e Terminazioni degl'Eccellentiſs. Sig. Inquiſitori in Terra Ferma 25. Maggio 1676. del tratto de loro Animali ſenza alcun obligo di Dacio, anco nella Vendita delli effetti provenienti da loro Animali; doveranno perciò li Mandati di tal natura eſſer conceſſi, come qui ſotto; e ciò ſenza pregiudizio delli Mandati conceſſi prima del Decreto ſudetto 19. Marzo 1705. Dovendo la preſente eſſer ſtampata, e publicata ove occorreſſe per la ſua pontual eſſecuzione, come pure ſeparatamente li qui ſottoſcritti Mandati.

Formula di Mandato per la Dominante, e T. F.

D. Nativo, & Habitante del Commun di uno de Sette Communi Vicentini non cesso, affittato, ò rinontiato ad altre persone habitanti fuori li Sette Communi conduce à per Terra Ferma libera, & esente da Dacio, e Gabella provenuta giusto li Privileggi de Sette Communi, e Terminazione dell'Eccellentiss. Signori Sindici Inquisitori in Terra Ferma 25. Maggio 1676. Havendo in tutte le Parti essequita la Terminatione del Magistrato Eccellentiss. de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. relativa al Decreto dell'Eccellentiss. SENATO 19. Marzo 1705. Et si commette ad ogni Dacier, Ministro, Official, ò Capo di Barca non molestare la robba predetta, condotta dal detto Conduttor, al qual effetto doverà il presente Mandato esser sottoscritto gratis da chi spetta, & restituito, in tutto, e per tutto, e ciò in pena de Ducati Cento, privazione di Carico, & altre ad arbitrio del detto Eccellentiss. Magistrato, come in detta Terminazione, & il presente Mandato vagli per una sola Condotta.

Formula del Mandato per Pastori.

D. del Commun di Pastor nativo, & habitante li Sette Communi si parte dal Commun sudetto con suoi Animali N. di propria raggione del medemo con suoi Arnesi per svernar nel piano per li Territorij di questo Sereniss. Dominio, quali in ordine à loro Privileggi stabiliti con più Decreti dell' Eccellentiss. SENATO, e Giudicij sono esenti d'ogni Dacio, e Gabella, tanto per il Transito, quanto per la Permanenza con gl'effetti ricaveranno dalli Animali sudetti in detto tempo, essendo nell'altre parti stata essequita la Terminazion del Magistrato Eccellentiss. de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. relativa al Decreto dell'Eccellentiss. SENATO 19. Marzo 1705. Dovendo li presenti Mandati esser sottoscritti gratis da chi spetta, & restituiti alli Pastori sudetti; Et il presente Mandato vagli per una sola staggione.

Data li 6. Aprile 1705.

(*Gasparo Bragadin Governator.*
(*Giacomo Pisani Governator.*
(*Agostino Soranzo Governator.*

Tizian Bonifazio Nod.

Capi-

Capitoli da essere aggionti alla sudetta Terminatione del Magistrato de Governatori dell'Entrade 6. Aprile 1705. à favor de Sette Communi Vicentini, & à cauzione del Publico interesse, per levar à Daciari il pretesto di bonificazioni.

In Ordine al Decreto dell' Eccelso Consiglio di Dieci 14. Maggio 1717.

CHE essendo con più Ducali relative à Privileggi di prima dedizione, & à più Giudicij di quest' Eccelso Tribunale in più tempi seguiti, e particolarmente con quello de dì 31. Agosto 1714. avalorato dalle risolute Ducali 18. Aprile, e 31. Luglio prossimi passati, stabilito, e deciso, che per l'introduzione, trasporto, e vendita, tanto nella Dominante, quanto nelle Città della Terra Ferma per li Frutti tutti d'ogni sorte, che raccolgono li Sette Communi Vicentini da loro Terreni, Animali, e provenienti dalla loro Industria, abbiano à goder l'Esenzione da ogni, e qual si voglia Dacio, ne possano da Ministri di tutti li sudetti Luoghi esser sotto qualunque pretesto molestati, quando siano muniti colli soliti Mandati à stampa, estesi in Terminatione del Magistrato Eccellentiss. de Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile; In comprobazione però sempre maggiore di quanto sopra, & à divertimento di tutti gl'abusi, che potessero esser introdotti in pregiudizio del Publico Interesse; aggiungendo à quanto si contiene nella Terminazione sudetta de Governatori dell' Entrade, quale s'intendi repetita, ed in tutte le sue Parti confermata, resta prescritto quanto segue, da esser inviolabilmente da chi spetta osservato.

Ch' intendendosi licenziate, anzi da chi spetta depennate le Pieg-

Pieggiarie, e restituiti li Pegni tutti dati d'ordine de Magistrati, ò Publici Rappresentanti per frutti degl' Animali introdotti con li soliti Mandati à stampa de Sette Communi per il passato doppo il sopracennato Giudizio; perche possano in avvenire li medemi essere liberi dalle molestie, e vessazioni de Daciari, doverà per parte loro essere adempito alle formalità quì sotto dichiarite.

Che siano obligati li Massari delle Porte, Pallatieri, & altri Ministri de Dacij registrar il Nome della Villa, con l'aggionta dell' espressione: Uno de Sette Communi, perche apparisca in ogni tempo la distinzione delle robbe introdotte da altri Privileggiati, nè possa scriversi quest' espressione, se non alli seguenti: Asiago, Lusiana, Roana, Foza, Enego, Gallio, e Rozo, in pena ad arbitrio, à quelli, che scrivessero quest' espressione ad altre Ville.

Che li Mandati espressi nella Terminatione de Governatori dell' Entrade 1705. 6. Aprile, siano stampati dal Stampator Ducale di Vicenza in stampa Turchina, distinta sempre da qualunque altro professasse uniformità de Privileggi con li Sette Communi sudetti; ne possa il medemo dar le stampe de Mandati, se non al Noncio de Sette Communi, ò pur à chi venisse à riceverli con Lettera del Nodaro de Sette Communi, nè possa valere Mandato alcuno, che fosse d' altra stampa.

Che dalli Agenti de Sette Communi sia mandato alle Porte della Città, & alle Pallade il Catalogo delli Nodari ne Sette Communi deputati al rilascio de Mandati, con li Caratteri di cadauno d' essi, che doveranno esser tenuti affissi ad una Tabella, per poter farne ad ogni occasione l' incontro; E questo Catalogo col confronto de Caratteri sudetti abbia ad essere sottoscritto da due di essi Agenti con giuramento, e col Bollo de Sette Communi; E così di tempo in tempo ne casi, ò di morte, ò di mutazione d' essi Nodari sostituiti coll'istessa formalità, nè siano admessi Mandati sottoscritti da altri Nodari, che da quelli espressi in detto Catalogo.

Che cadauno de Nodari Deputati al rilascio de Mandati debba tener un Libro, sopra il quale registri di volta in volta il Nome

della

della persona ; che conducesse Animali , il numero , e la specie degl' Animali medesimi , & il giorno della partenza ; E ciò perche in ogni tempo , che occorresse , possano esser rilevate le fraudi , che venissero commesse ; confrontando li Registri de Nodari con li Registri delli Massari , e Palatieri ; Dichiarandosi , che non resti con questo Capitolo derogato alla pratica de Mandati soliti per li Pastori , che vengono à svernare nel piano , li quali vagliono per una Staggione .

Che nel caso , che alcun Nodaro rilasciasse Mandati , ò à persone , che non fossero de Sette Communi , ò per Animali non provenuti ne medesimi , cada esso Nodaro nelle pene della perpetua privazione del Notariato , di Bando , Prigione , e Galera ; alle quali pene pure sia soggetto chi ricevesse essi Mandati per Animali proveduti altrove , e che non fossero provenuti dagl' Animali de Sette Communi ; E molto più chi ardisse di falsificare Mandati : Et à quelli , che accusassero simili Delinquenti , condannati , che siano li medesimi , saranno contribuiti Ducati Dieci di premio per cadauna volta , e per cadaun Delinquente , delli Danari de Sette Communi dalli Agenti de medesimi , come essi si sono spontaneamente offerti , & obligati .

Data dall' Inquisitoriato sopra Dacij li 8. Giugno 1717.

(*GIROLAMO GIUSTINIAN*
Proc. Inquisitor Sopra Dacij .

Candido Querini Nod. dell'Inquisitoriato .